#### sub-Allegato A4

**FAC-SIMILE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA INTERVENTI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 984/2023**

Premesso che

* Con D.G.R n. XII/778/2023 sono stati approvate le modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse nazionali destinate ai programmi di recupero degli uomini autori di violenza - D.P.C.M. 26 settembre 2022 G.U. n. 38 del 15.02.2023;
* con D.d.u.o. n. 7365 del 14/05/2024 sono state approvate le indicazioni operative di cui alla D.G.R. n. XII/778/2023;
* con Decreto dell’ATS Brescia n. ……… del ………….. è stato pubblicato idoneo Avviso per la richiesta di contributo rivolto a centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.), per la realizzazione di programmi e percorsi in attuazione della D.G.R. n. 778 del 31.07.2023;
* con Decreto dell’ATS Brescia n. ……… del ………….. è stato ammesso a finanziamento il progetto C.U.A.V. denominato [titolo progetto]…. per un contributo pubblico di Euro

…………………………. e presentato da: ………… [Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA]

Dato atto che

* l’Ente ha sottoscritto Lettera di accettazione del contributo, e comunicato la data di avvio;
* il citato Avviso ha stabilito l’erogazione di un anticipo pari al 60% del contributo pubblico assegnato e che la richiesta di liquidazione dell’anticipo, nel caso in cui il soggetto sia un ente di diritto privato, deve essere accompagnata dalla presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, pari all’importo dell’anticipo concesso, e che l’importo da garantire risulta pertanto essere di Euro ………….. ;

Tutto ciò premesso:

**ART. 1** - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell’interesse di

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(inserire nominativo soggetto e sede legale),*

di seguito denominato CONTRAENTE, a favore di ATS di BRESCIA, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_(importo in cifre ed in lettere)

a garanzia della realizzazione delle azioni approvata dal progetto, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dal D.d.u.o. n. 8843 del 11/06/2024, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla ATS di Brescia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell’intervento, l’ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

**ART. 2** – L’efficacia della presente garanzia fideiussoria, decorre dalla data del rilascio e cessa fino a comunicazione di svincolo e non prima di un anno dall’avvio del progetto.

La predetta data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo da effettuarsi a cura del BENEFICIARIO. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell’accertamento da parte del BENEFICIARIO dell’avvenuta estinzione del debito. Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del codice civile.

**ART. 3** – Il GARANTE pagherà l’importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l’escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile.

**ART. 4** – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all’indirizzo (indicare indirizzo PEC).

**ART. 5** – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

**ART. 6** – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO decorsi 30 giorni dal pervenimento della presente.

**ART. 7** – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

**ART. 8** – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

**ART. 9** – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Brescia.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE FIRMA DEL GARANTE

(allegare copia di documento di identità del contraente)